



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

Ordinanza n. 84/20  
del 30 maggio 2020

**OGGETTO: UTILIZZO AREE PUBBLICHE (PARCHI, AREE VERDI, PINETE, ETC.) PER PRATICA DI ATTIVITA' SPORTIVE ALL'APERTO A SEGUITO DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA COVID – 19 - DEFINIZIONE CRITERI.**

### IL SINDACO

**PRESO ATTO** che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

#### **RICHIAMATI:**

- La delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Il decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19";
- Il D.P.C.M. 23 febbraio 2020 recante "Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- Il D.P.C.M. 25 febbraio 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- Il D.P.C.M. 01 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 01 marzo 2020;
- Il D.P.C.M. 04 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 04 marzo 2020;
- Il D.P.C.M. 08 marzo 2020 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08 marzo 2020;
- Il D.P.C.M. 09 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 09 marzo 2020;

- Il D.P.C.M. 11 marzo 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale” pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11 marzo 2020;
- Il D.L. 17 marzo 2020 n. 18 (Decreto Cura Italia) recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Il D.P.C.M. 26 aprile 2020 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- Il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 recante “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Il DPCM 17 maggio 2020 recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

#### **RICHIAMATE:**

- le linee guida ai sensi dell'art. 1, lettere f) e g) del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali;
- le linee guida. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra pubblicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, emanate ai sensi del DPCM del 17 maggio 2020, art. 1 lettera f);
- le linee guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, pubblicate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport, emanate ai sensi del DPCM del 17 maggio 2020, art. 1 lettera f);

**DATO ATTO** che il D.P.C.M. Del 17 maggio 2020 n. 34, all'art. 1 lett. d) dispone che *“è consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purchè comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti”;*

**PRESO ATTO** che la lettera f del medesimo articolo stabilisce che *“l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a decorrere dal 25 maggio 2020.”;*

**VISTA** l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 57 del 17 maggio 2020, che al punto 17 stabilisce che per quanto riguarda le attività sportive *“a partire dal 25 maggio si applicano le disposizione del DPCM del 17 maggio 2020”;*

**CONSIDERATO** che in questo momento è necessario valorizzare e incentivare le attività sportive e motorie come strumento di promozione del benessere psicofisico dei cittadini;

**CONSIDERATO**, inoltre, che:

- le realtà sportive del territorio comunale, operanti sia in impianti pubblici che in locali privati, hanno risentito pesantemente della chiusura imposta dai provvedimenti di contenimento della diffusione del virus da Covid 19 e necessitano di occasioni per ripartire con le proprie attività rivolte alla cittadinanza;
- numerose società sportive hanno avanzato la richiesta di utilizzare parchi ed aree verdi pubbliche per lo svolgimento di attività sportive all'aperto;

**RITENUTO**, pertanto, che la concessione per l'utilizzo gratuito di porzioni di parchi, pinete ed aree verdi a favore delle società sportive/associazioni fino al 31 ottobre 2020, salvo modifiche o proroghe, risulta un mezzo necessario per il contenimento del contagio e costituisce efficace strumento atto a garantire il distanziamento sociale ed evitare assembramenti;

**CONSIDERATO** che, in ragione dell'emergenza in atto e dell'urgenza di riavviare al più presto le attività sportive sul territorio comunale, si rende necessario semplificare le istanze da presentare al competente Settore comunale, attraverso apposito modulo attraverso il quale i soggetti interessati possano avanzare la propria richiesta e che sarà poi cura dell'ufficio Sport redigere apposito calendario degli utilizzi, permettendo comunque la fruizione degli spazi verdi anche all'utenza libera;

**PRECISATO** che tutte le spese e le responsabilità derivanti dalla pratica dell'attività sportiva rimangono in capo alla società sportiva/associazione richiedente eventualmente con idonea copertura assicurativa per i propri atleti;

**PRECISATO**, inoltre, che sarà possibile utilizzare per la realizzazione delle attività solo piccole attrezzature mobili temporanee quali pedane, stereo, amplificatori, etc.;

**RILEVATA** la necessità di garantire il distanziamento sociale al fine di evitare situazioni che possano rivelarsi in contrasto con le vigenti disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19 e possano costituire un potenziale pericolo per la sicurezza pubblica e privata;

**RITENUTO** di dover tutelare l'incolumità pubblica e privata;

**VISTA**, quindi, l'estrema urgenza e richiamati gli interessi prevalenti sopra citati;

**VISTO** l'art. 50 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e s.m.i;

Tutto ciò premesso e considerato

## **DISPONE**

Per le motivazioni sopra espresse, che si intendono integralmente riportate e trascritte, al fine di contenere il contagio da Covid - 19:

1. di autorizzare l'utilizzo gratuito di porzioni di aree pubbliche costituite da: parchi, aree verdi, pinete a favore di società sportive/associazioni, per la pratica di attività sportive all'aperto dalla data odierna fino al 31 ottobre 2020, salvo modifiche o proroghe a provvedimenti delle pubbliche autorità;
2. sarà possibile utilizzare per la realizzazione delle attività solo piccole attrezzature

mobili temporanee quali pedane, stereo, amplificatori, etc.;

3. tutte le spese e le responsabilità derivanti dalla pratica dell'attività sportiva rimangono in capo alla società sportiva/associazione richiedente eventualmente con idonea copertura assicurativa per i propri atleti;
4. per ragioni di celerità di procedimento e di economicità, le domande dovranno essere inviate all'ufficio sport all'email [sport@comune.carrara.ms.it](mailto:sport@comune.carrara.ms.it), che provvederà alla protocollazione e alla valutazione della proposta. In caso di coincidenza di orari e spazi sarà l'ufficio a contattare direttamente il responsabile delle società sportive/associazioni interessate al fine di trovare una soluzione condivisa;
5. è fatto obbligo ai responsabili della società sportiva/associazione di provvedere a propria cura e spese alla pulizia, e sanificazione se necessaria, dell'area concessa e di quella immediatamente circostante ed al ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'occupazione;
6. i partecipanti alle attività sportive sono tenuti al rigoroso rispetto di quanto disposto dal DPCM 17 maggio 2020 in merito al distanziamento interpersonale ed a tutte le misure anti Covid- 19;
7. è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione comunale, nell'ottica di garantire la gestione condivisa degli spazi pubblici, in caso di eventi, manifestazioni o altre situazione di pubblico interesse, di ordinare la modifica degli orari, l'attribuzione degli spazi o la sospensione temporanea dell'attività sportiva con obbligo a carico del titolare di immediata ottemperanza.

### **RENDE NOTO CHE**

Il presente provvedimento riveste carattere di urgenza per cui è sottratto all'obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i..

La presente ordinanza viene pubblicata all'Albo Pretorio ed i termini di impugnazione decorrono dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.

La presente ordinanza:

- viene trasmessa al Comando di Polizia Locale, al Settore Opere Pubbliche/Patrimonio, al Settore Urbanistica e SUAP e al Settore Attività produttive;
- viene comunicata al Prefetto di Massa-Carrara, ai mezzi di informazione locali per garantirne la diffusione e la conoscenza delle misure ivi previste;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR Toscana entro il termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla notifica medesima.

Carrara, 30 maggio 2020

**IL SINDACO**  
Francesco De Pasquale  
